



COMUNE DI FILOGASO

89843 - (Prov. di Vibo Valentia)

Tel. 0963254020 Fax 0963254116 Part. iva 00371570797 C.C.P. 1258890

Ordinanza n. 13/2024

Addì 12/07/2024

ORDINANZA: LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE PER USI DIVERSI DA QUELLO DOMESTICO E USI ABUSIVI.

IL SINDACO

PREMESSO che durante il periodo estivo si manifesta molto spesso il fenomeno della diminuzione dei livelli delle fonti di approvvigionamento e, conseguentemente, della riduzione della portata di acqua potabile disponibile per il servizio idrico comunale;

DATO ATTO che la situazione di cui sopra è determinata anche da un suo improprio;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti per la limitazione dell'uso di acqua potabile sull'intero territorio comunale e di predisporre un efficace sistema di controllo del loro rispetto per prevenire ed evitare ogni comportamento che violi il divieto assoluto di uso improprio della risorsa idropotabile, al fine di garantire una soddisfacente erogazione a tutte le utenze presenti sul territorio per i primari usi di tipo igienico/sanitario e domestico nei maggiori momenti di caldo torrido;

RICHIAMATI

- il D. Lgs. 152/2006, "Norme in materia ambientale", ed in particolare la parte terza e l'art. 144, secondo cui l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e che gli altri usi sono ammessi solo quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sull'ordinamento degli enti locali riguardante le ordinanze in materia di emergenza sanitaria o di igiene pubblica;

ORDINA

- che i prelievi di acqua dalla rete idrica comunale siano consentiti esclusivamente per normali usi domestici, zootecnici e, comunque, per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l'uso di acqua potabile;
- di vietare a tutti i cittadini il prelievo di acqua dalla rete idrica comunale per le seguenti attività:
 - lavaggio di strade, cortili, marciapiedi e piazzali;
 - lavaggio domestico di veicoli a motori;
 - innaffiamento di giardini, prati ed orti, serre e coltivazioni di ogni tipo anche di piccola, media e grande estensione, effettuato senza sistemi di irrigazione temporizzati a goccia ovvero senza sistemi di subirrigazione.
 - ogni altro uso diverso da quello domestico;

- di eseguire il controllo del territorio da parte del personale assegnato all'Ufficio Tecnico Comunale al fine di ricercare eventuali impieghi impropri, usi abusivi e dunque allacci non censiti alla rete idrica comunale.

INFORMA CHE

- a) Responsabile del Procedimento è il Geom. Giuseppe Mari Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi degli artt. 3, 4° comma e 5, 3° comma della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) in caso di non ottemperanza a quanto sopra, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 prevista dall'art.7 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- c) contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al ricorso al T.A.R. competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DEMANDA

All'Ufficio Tecnico Comunale la vigilanza ed il controllo del rispetto della presente ordinanza.


DISPONE

che la presente ordinanza

- rimanga valida ed efficace sino al 30 settembre, salva espressa revoca;
- sia pubblicata all'albo pretorio, sul sito web del Comune di Filogaso e resa pubblica con l'affissione di manifesti;
- abbia massima diffusione attraverso gli organi d'informazione;
- abbia divulgazione sul sito comunale.
- sia trasmessa a:
 - al Prefetto di Vibo;
 - al Comando dei Carabinieri Stazione di Maierato;
 - alla SORICAL S.p.a.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, salvo diverso termine di legge;
- Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. salvo diverso termine di legge.

 **IL SINDACO**
Ing. Massimo Trimmeliti
Massimo Trimmeliti